

Mercoledì 22 settembre 2010

**Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2010: garanzia fornita dall'Unione europea conformemente all'articolo 122 del TFUE - assistenza finanziaria agli Stati membri**

P7\_TA(2010)0329

**Risoluzione del Parlamento europeo del 22 settembre 2010 sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010, sezione III - Commissione (13476/2010 - C7-0261/2010 - 2010/2120(BUD))**

(2012/C 50 E/13)

*Il Parlamento europeo,*

- visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
  - visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 37 e 38,
  - visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, definitivamente adottato il 17 dicembre 2009 <sup>(2)</sup>,
  - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria <sup>(3)</sup>,
  - visto il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2010 dell'Unione europea per l'esercizio 2010 presentato dalla Commissione il 12 luglio 2010 (COM(2010)0383),
  - vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2010 adottata dal Consiglio il 13 settembre 2010 (13476/2010 - C7-0261/2010),
  - visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0250/2010),
- A. considerando che la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2010 prevede le necessarie modifiche per la creazione di una nuova voce di bilancio 01 04 01 03 per la garanzia fornita dall'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, di conseguenza, di un nuovo articolo 8 0 2 nella parte delle entrate,
- B. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2010 è inteso a iscrivere formalmente tale adeguamento nel bilancio 2010,
- C. considerando che il Consiglio ha adottato la sua posizione il 13 settembre 2010,

1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 7/2010;

<sup>(1)</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 64 del 12.3.2010.

<sup>(3)</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

Mercoledì 22 settembre 2010

2. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2010 senza modifiche e incarica il suo presidente di dichiarare che il bilancio rettificativo n. 5/2010 è stato definitivamente approvato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

## Rimborso dell'imposta sul valore aggiunto \*

P7\_TA(2010)0330

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 settembre 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (COM(2010)0381 – C7-0201/2010 – 2010/0205(CNS))**

(2012/C 50 E/14)

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0381),
- visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0201/2010),
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 settembre 2010 <sup>(1)</sup>,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0247/2010),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.